

LUCA GUERRINI

PRIME OSSERVAZIONI IN MARGINE ALLA NUOVA LEGGE FRANCESE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO: 1. Nascita e sviluppo legislativo del diritto alla *privacy* informatica nell'esperienza francese. — 2. Principi, definizioni e impianto del nuovo provvedimento. — 3. Criteri generali di legittimazione al trattamento dei dati: l'acquisizione del consenso. — 4. *Segue*: il rilascio dell'informatica. — 5. *Segue*: la notifica del trattamento. — 6. *Segue*: l'autorizzazione al trattamento. — 7. Funzioni e poteri della Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà. — 8. Conclusioni. — 9. Alcuni riferimenti bibliografici.

I. NASCITA E SVILUPPO LEGISLATIVO DEL DIRITTO ALLA *PRIVACY* INFORMATICA NELL'ESPERIENZA FRANCESE.

L'ordinamento francese è stato tra i primi, nel vecchio continente, a dotarsi di una legge quadro a tutela dell'identità umana, dei diritti dell'uomo, della vita privata e delle libertà individuali e pubbliche in materia di informatica e gestione di archivi. Il dibattito sui possibili usi ed abusi dei mezzi informatici prese avvio già nel corso degli anni sessanta, ma fu soltanto a seguito della dura polemica scaturita dall'approvazione di un disegno governativo, poi abbandonato, denominato « progetto Safari » (acronimo per « *Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus* »), volto ad effettuare per tramite del mezzo informatico una sorta di schedatura della popolazione francese attraverso il ricorso ad un numero di identificazione di ogni singolo cittadino, che nel novembre del 1974 il Governo francese istituì la prima commissione di studio dei rapporti tra informatica e libertà. Ne seguirono i primi elaborati e disegni di legge e, dopo lunghi lavori parlamentari che diedero corso a numerose e significative modifiche, l'approvazione della l. n. 78/17 del 6 gennaio 1978¹.

¹ Per una dettagliata indagine sulle radici della legge francese si veda M. G. LOSANO, *Il diritto pubblico dell'informatica*, Torino, 1986, pp. 88-116 in cui l'A., oltre a dedicare la propria attenzione ai lavori effettuati dalle commissioni e ai

progetti di legge succedutisi, propone un inquadramento generale della disciplina con particolare riferimento al graduale avvio delle attività da parte della Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà.

Nei due decenni successivi sono stati promulgati taluni provvedimenti² integrativi e correttivi della l. 78/17 di cui, tra i più importanti, può certamente menzionarsi la novella effettuata con la l. 94/548 avente ad oggetto la disciplina dei trattamenti automatizzati di dati personali per scopo di ricerca scientifica in ambito medico.

A seguito dell'approvazione della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Governo francese — in prima istanza — ha affidato a due membri del Consiglio di Stato il compito di predisporre uno studio preliminare sugli orientamenti di una futura legge in materia di protezione dei dati personali³. A questo primo passo è seguita, nell'agosto 1997, l'assegnazione, da parte dell'allora primo ministro Lionel Jospin al Presidente della sezione onoraria del Consiglio di Stato Guy Braibant, dell'incarico di predisporre una proposta preliminare per l'elaborazione di un progetto di legge governativo, prontamente consegnata il marzo successivo⁴.

Nel contempo, entrata in vigore il successivo 25 ottobre 1998 la direttiva 95/46/CE e ottenuto nel settembre 2000 il parere della Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (CNIL) sul progetto preliminare di legge, quest'ultimo è stato presentato per l'approvazione al Parlamento, in data 18 luglio 2001.

Tale progetto, adottato in prima lettura dall'Assemblea nazionale (gennaio 2002), ha visto succedersi un lungo *iter* legislativo, durato oltre due anni. Dopo il parere favorevole del Consiglio costituzionale⁵ intervenuto in data 29 luglio 2004 con la decisione n. 2004-499⁶, la legge di riforma

² Tali provvedimenti sono rispettivamente la loi 88/227 dell'11 marzo 1988, la loi 92/1336 del 16 dicembre 1992, la loi 94/548 del 1 luglio 1994, la loi 99/641 del 27 luglio 1999, la loi 2000/321 del 12 aprile 2000, la loi 2002/303 del 4 marzo 2002, la loi 2003/239 del 18 marzo 2003 nonché la loi 2004/801 del 6 agosto 2004, cui è dedicato il presente articolo.

³ Nell'«*exposé des motifs*» che introduce il progetto di riforma della legge 78/17 viene indicata una triplice esigenza: la già citata necessità di integrare e modificare la normativa nazionale con le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, che la stessa Francia ha contribuito ad ispirare, l'opportunità di trarre, a distanza di un ventennio dall'entrata in vigore, un bilancio della sua applicazione nonché l'occasione di rafforzare il livello di protezione di cui beneficiano i cittadini, specie compiendo uno sforzo di ammodernamento del sistema.

⁴ Alla pubblicazione di questa relazione, intitolata «*Dati personali e società dell'informazione*» avente ad oggetto un'analisi circostanziata dei nuovi rischi legati al ricorso dell'informatica, sono seguiti due studi del Consiglio di Stato rispettivamente dedicati alla trasparenza nell'amministrazione e ad Internet e alle reti digitali.

⁵ Tra i poteri del Consiglio costituzionale compare, infatti, una competenza giurisdizionale relativa al contenzioso normativo che, astratta e facoltativa, è esercitabile per via di azione dopo il voto del Parlamento ma prima della promulgazione della legge. La richiesta facoltativa di giudizio può essere inoltrata su iniziativa di un'autorità politica (Presidente della Repubblica, Primo Ministro, Presidente dell'Assemblea nazionale o del Senato) o, come nel caso di specie, di sessanta deputati o sessanta senatori. Le decisioni, vincolanti ed inoppugnabili, possono condurre alla censura totale o parziale della legge ma non al suo annullamento, in quanto sono pronunciate prima della promulgazione. Notificate alle parti, sono pubblicate con il testo della richiesta parlamentare ed i commenti del Governo, sul *Journal officiel de la République Française*. Per eventuali approfondimenti v. P. AVRIL-J. GICQUEL, *Le Conseil constitutionnel*, Parigi, 1997; L. FAVOREU-L. PHILIP, *Le Conseil constitutionnel*, Parigi, 1995; H. ROUSSILLON, *Le Conseil constitutionnel*, Parigi, 1996.

⁶ Il Consiglio costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di cinque disposizioni, ovvero gli articoli 8, 9, 21, 22 e 26. Per ogni più

del trattamento dei dati personali è stata finalmente promulgata, in data 6 agosto 2004, e, pubblicata sul J.O. il successivo 7 agosto, è entrata in vigore il 9 agosto 2004.

2. PRINCIPI, DEFINIZIONI E IMPIANTO DEL NUOVO PROVVEDIMENTO.

La legge n. 78/17 (come modificata dalla legge n. 2004/801 del 6 agosto 2004) in materia di protezione dei dati personali si costituisce di 72 articoli suddivisi in tredici capi.

Il primo (artt. 1-5) è dedicato ai principi generali e alle definizioni⁷.

A differenza di quanto avviene nell'art. 1 d.lgs. 196/03, la legge francese non ha introdotto il « *diritto alla protezione dei dati personali* » né ha ritenuto opportuno menzionare tra i diritti e le libertà fondamentali da garantire quella della « *dignità dell'interessato* », preferendo mantenere inalterata la risalente formulazione secondo cui « *l'informatica deve essere al servizio di ogni cittadino. Il suo sviluppo deve operarsi nell'ambito della cooperazione internazionale. Questa non deve attentare all'identità umana, ai diritti dell'uomo, alla vita privata né alle libertà individuali o pubbliche* » (art. 1)⁸.

Sulla base dell'insegnamento posto dalla direttiva 95/46/CE, il recente provvedimento determina con maggiore precisione e ampiezza l'ambito di applicazione della legge 78/17 che, non più limitato ai soli trattamenti automatizzati⁹, concerne ora anche i trattamenti non automatizzati di dati personali.

Vengono introdotte precisazioni terminologiche e nuove nozioni quale quella di trattamento di dati a carattere personale, archivio di dati, responsabile del trattamento, destinatario del trattamento, etc.

Anche se la legge 78/17, mutando terminologia, non riferisce più di « *informations nominatives* » risulta invariata la definizione posta dall'articolo 2 relativamente al concetto di dato personale. Per « *donne à caractère personnel* » il legislatore francese intende ogni informazione relativa ad una *persona fisica* identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un numero di identificazione o uno o più elementi che gli sono propri.

opportuno approfondimento si segnala il sito ufficiale del Consiglio costituzionale consultabile all'indirizzo <http://www.conseil-constitutionnel.fr>, all'interno del quale è possibile consultare tutti i più utili documenti tra cui il ricorso, le osservazioni del Governo e la decisione del Consiglio.

⁷ La riformata legge francese ha introdotto molte definizioni non presenti nella precedente versione non novellata; permane, ciò nonostante, una sensibile differenza tra il testo in esame e la corrispondente disposizione di cui all'art. 4 d.lgs. 196/03 in cui sono altresì contenute molteplici definizioni introdotte con la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

⁸ Gli articoli 2 e 3, nella loro precedente formulazione, esprimevano ulteriori principi: il primo (ora contenuto nel riformato art. 10), stabiliva che non può pervenirsi ad una decisione giudiziaria (così come amministrativa o « privata »), che implichi la valutazione di un comportamento umano, sulla base di un trattamento automatizzato di informazioni relative al profilo o alla personalità dell'interessato; il secondo enunciava il diritto alla cognizione e rettifica delle informazioni e dei processi utilizzati nei trattamenti automatizzati.

⁹ Nella versione precedente la riforma rilevavano i soli archivi manuali che fossero in qualche modo connessi ad archivi automatizzati.

Tale soluzione risulta palesemente difforme rispetto a quella italiana¹⁰. Mentre nel nostro ordinamento esiste una perfetta equiparazione tra persone fisiche e giuridiche, la disciplina d'Oltralpe, mantenendo una più forte connotazione individuale, non fornisce protezione alle persone giuridiche¹¹.

Nel secondo capo (artt. 6-10) sono contenute le condizioni di liceità del trattamento di dati personali. Suddiviso in due sezioni rispettivamente dedicate alle regole da applicarsi a tutti i trattamenti e alle disposizioni proprie di talune categorie di dati, tale capitolo costituisce, congiuntamente ai successivi capitoli IV e V, l'insieme delle norme dedicate alla legittimazione del trattamento dei dati (v. *infra*).

Gli articoli da 11 a 21 e da 44 a 49 compongono il terzo, il sesto ed il settimo capitolo della legge, dedicati rispettivamente alla Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, ovvero l'Autorità Garante francese¹², al controllo dell'attuazione dei trattamenti e alle sanzioni che la Commissione può irrogare (v. *infra*).

Segue il capitolo concernente le disposizioni penali (VIII), nonché altri specificatamente destinati ai settori della ricerca nell'ambito sanitario (IX), della valutazione e analisi delle pratiche e delle attività di cura e di prevenzione (X) e del giornalismo e dell'espressione letteraria ed artistica (XI). Terminano la legge le disposizioni relative al flusso di dati verso paesi non appartenenti alla Comunità europea (XII) ed alcune « disposizioni diverse » (XIII).

Un'attenzione particolare merita di essere riservata ai principi generali di legittimazione al trattamento dei dati personali e ai riformati poteri che la novellata legge attribuisce all'Autorità Garante; a tali argomenti sono dedicati i paragrafi che seguono.

3. CRITERI GENERALI DI LEGITTIMAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI: L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO.

La nuova legge, se pur disseminandoli all'interno del complesso *corpus* normativo sotto le diverse spoglie di *condizioni di liceità* (capitolo II), di *formalità preliminari* (capitolo IV) e di *obblighi incumbenti sui responsabili del trattamento* (capitolo V), prevede che il responsabile del trattamento¹³ (corrispondente al « titolare del trattamento » dei dati di cui all'articolo 25 d.lgs. 196/03) debba — salvo deroghe — ottemperare a quattro diversi adempimenti¹⁴.

¹⁰ Il corrispondente articolo 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 196/03 intende per dato personale « qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale ».

¹¹ L'estensione dell'ambito di applicazione della legge alle persone giuridiche costituiva, peraltro, una delle opzioni tra le

quali la direttiva 95/46/CE consentiva ai Paesi membri di scegliere in sede di attuazione.

¹² Il sito internet della CNIL è consultabile all'indirizzo <http://www.cnil.fr>.

¹³ Per responsabile del trattamento l'art. 2 intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o l'organismo che determina le proprie finalità ed i propri strumenti.

¹⁴ L'indicazione e conseguente suddivisione per paragrafi dei « quattro adempi-

Il primo adempimento consiste nell'acquisizione del consenso¹⁵ al trattamento da parte della persona interessata (articolo 7). La possibilità di derogare a tale requisito si accompagna al verificarsi di talune condizioni tassativamente stabilite coincidenti con il rispetto di un obbligo giuridico, la salvaguardia della vita della persona interessata, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, l'esecuzione di un contratto e la realizzazione di un interesse legittimo perseguito dall'interessato.

Come è reso evidente da un semplice raffronto tra questa disciplina e la direttiva 95/46/CE, il legislatore francese sul punto si è limitato a recepire fedelmente l'indicazione delle condizioni contenute nell'art. 7 della direttiva, anziché — come accade nella normativa italiana — indicare ulteriori presupposti equivalenti al rilascio del consenso.

Ciò nonostante l'importanza della norma in menzione è resa evidente dalla constatazione che, prima della riforma apportata dalla legge 2004/801, l'ordinamento francese non prevedeva il consenso dell'interessato tra le regole generali di legittimazione.

Va, peraltro, segnalato che il provvedimento in commento, ancorché non riconosca, a differenza del nostro ordinamento, autonoma qualificazione alle categorie dei cd. *dati sensibili* e dei cd. *dati giudiziari*, prevede una disciplina speciale per il trattamento di quelle particolari tipologie di dati « *che fanno apparire, direttamente o indirettamente, le origini razziali o etniche, le opinioni politiche, filosofiche o religiose o l'appartenenza sindacale delle persone, o che sono relativi alla salute o alla vita sessuale di queste* » (articolo 8), o che siano relativi a « *infrazioni, condanne penali e misure di sicurezza* » (articolo 9).

Con riferimento ai dati sensibili il nuovo articolo 8 riprende, adattandolo, il contenuto del precedente articolo 31 il quale stabiliva, ad eccezione di talune deroghe tassativamente elencate, il divieto di elaborazione di questi dati.

La novella ha introdotto, conformemente all'articolo 8 della direttiva, nuove eccezioni al menzionato divieto (trattamento necessario alla salvaguardia della vita della persona interessata o di quella di un terzo, trattamento riguardante dati resi pubblici dalla persona interessata, trattamento necessario all'esercizio o alla difesa di un diritto in giudizio, etc.); tra queste meritano di essere segnalate l'impiego di metodi di « *anonimizzazione* » previamente riconosciuti conformi dalla Commissione nonché la più complessa procedura di autorizzazione prevista dagli articoli 25 e 26 (di cui *infra*).

Quest'ultima previsione, contenuta nel comma quarto, permette di osservare che, mentre l'ordinamento italiano pone il consenso scritto dell'interessato e la previa autorizzazione del Garante a garanzia del trattamento dei dati sensibili¹⁶, in Francia per il trattamento di questi dati è invece sufficiente soddisfare, alternativamente, uno dei due requisiti indicati.

menti» (non sempre necessari e tra loro, talvolta, alternativi) è determinata dalla volontà di semplificare il più possibile il testo legislativo in commento raccogliendo intorno a quattro punti nodali, la disciplina della legittimazione al trattamento nell'esperienza francese.

¹⁵ In mancanza di un qualunque riferimento alla forma che il consenso deve rivestire, è lecito supporre che esso possa essere legittimamente espresso oralmente.

¹⁶ Questa, almeno, la regola generale, posta dall'art. 26 d.lgs. 196/03.

Per quanto riguarda i dati giudiziari¹⁷, anziché subordinare il loro trattamento ad una autorizzazione di legge o provvedimento del Garante¹⁸, l'articolo 9 prevede che questi possano essere trattati soltanto da alcuni soggetti specificamente individuati, ovvero le giurisdizioni, le autorità pubbliche, le persone giuridiche che gestiscono un servizio pubblico di natura legale e gli assistenti di giustizia.

Innovativa risulta, infine, la voce indicata al numero 4) dell'articolo menzionato, secondo cui i soggetti che si occupano di tutela del diritto d'autore hanno diritto a trattare dati giudiziari e, più precisamente, possono creare e gestire, previa autorizzazione della CNIL, *database* concernenti segnalazioni di reati di falsificazione¹⁹.

4. *SEGUE*: IL RILASCIO DELL'INFORMATIVA.

Il secondo adempimento previsto dalla recente riforma è costituito dal *rilascio dell'informativa*.

L'articolo 32, al comma 1, prevedendo il dettagliato contenuto dell'informativa che deve essere resa ad ogni interessato, anche con riferimento all'ipotesi in cui i dati non siano raccolti presso quest'ultimo²⁰, pone in essere una disciplina assai simile con quella italiana.

La norma dispone infatti che l'interessato debba essere informato, oltre che dell'identità del responsabile, del carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati e delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, dei destinatari (o le categorie di destinatari) dei dati e dei diritti d'accesso e rettifica. A differenza di quanto previsto dal precedente articolo 27, che disponeva che le finalità del trattamento dovessero essere comunicate alla sola CNIL, il legislatore francese ha ora introdotto, in osservanza della direttiva, l'obbligo di informare l'interessato anche in merito a questo punto.

Anche se da un punto di vista formale le due normative risultano tendenzialmente uniformi, specie sotto l'aspetto degli elementi da comunicare all'interessato, ben diversa appare la loro impostazione sistematica.

Infatti, mentre il rilascio dell'informativa di cui all'articolo 32 della legge francese compare all'interno del capitolo dedicato agli obblighi spettanti ai responsabili del trattamento, il corrispondente articolo 13 d.lgs. 196/03 compare tra le cd. regole generali per il trattamento dei dati. In altre parole, mentre il legislatore italiano ha posto l'informativa a base del complesso sistema di legittimazione del trattamento dei dati personali, riconoscendo a quest'ultima il ruolo di adempimento qualificato, medesimo

¹⁷ L'articolo 9 riprende il contenuto del primo capoverso del precedente articolo 30.

¹⁸ Questa è la soluzione italiana di cui all'art. 27 d.lgs. 196/03.

¹⁹ La norma, tra quelle sottoposte al controllo di legittimità del Consiglio costituzionale a seguito del ricorso presentato da alcuni deputati e senatori, è stata ritenuta non contraria a Costituzione in considerazione delle garanzie offerte e dell'inte-

resse generale sottostante all'obiettivo perseguito (lotta alla pirateria informatica).

²⁰ Si tratta di una novità rispetto alla precedente disciplina la cui previsione era limitata ai soli casi in cui i dati fossero raccolti presso la persona interessata; la collezione di dati presso terzi era infatti reputata lesiva del principio dell'art. 378 del *code pénal* o quella sulla protezione della vita privata di cui all'art. 9 del *code civil*.

riconoscimento privilegiato non è stato accordato dal legislatore d'Oltralpe che lo ha, invece, sostituito con il requisito dell'acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

Pare, quindi, di poter affermare che, mentre il fulcro del sistema italiano è costituito dal rilascio dell'informativa, cardine del modello francese è, invece, il rilascio del consenso.

Nei commi successivi l'articolo prevede una forma semplificata di rilascio dell'informativa, allorché i dati raccolti siano oggetto di un processo di « anonimizzazione » previamente autorizzato dalla CNIL, nonché alcune ipotesi di deroga. Queste ultime sono contemplate per i trattamenti di conservazione dei dati che si rendano necessari per fini storici, statistici o scientifici, per i trattamenti effettuati dalla Stato in materia di sicurezza pubblica, difesa e repressione delle infrazioni, nonché nei casi in cui il rilascio dell'informativa all'interessato comporti un impiego di mezzi sproporzionati rispetto all'interesse tutelato.

5. *SEGUE*: LA NOTIFICA DEL TRATTAMENTO.

Il terzo adempimento previsto dalla legge francese è la *notifica del trattamento* dei dati all'Autorità Garante.

Il principio della notifica preventiva dei trattamenti di dati personali, in quanto adempimento preliminare, ha rappresentato in Francia il banco di prova per l'applicazione della legge sulla *privacy* informatica²¹.

Le regole sulla notificazione, contenute negli articoli 16 e 17 del testo non novellato²², hanno subito una profonda rivisitazione a seguito della legge 2004/801, tale da far presentare il suddetto adempimento quale uno degli aspetti più innovativi apportati dalla riforma.

Il rinnovato articolo 22 prevede che, fatta eccezione per i trattamenti previsti dagli articoli 25, 26 e 27 (di cui *infra*), i trattamenti automatizzati di dati devono essere oggetto di una dichiarazione notificata presso la CNIL salvo il caso in cui il trattamento abbia ad oggetto la tenuta di un registro destinato esclusivamente alla consultazione del pubblico (si pensi ai registri ipotecari o al catasto), ovvero tale trattamento sia effettuato da un'organizzazione a scopo non lucrativo (nella specie partiti politici, sindacati, movimenti filosofici e religiosi).

Così trasposta la regola già contenuta nel testo originario²³, nel comma terzo — ed in ciò consiste la novità del provvedimento in commento — compare la disposizione secondo cui sono esentati dalla notifica i trattamenti per i quali il responsabile abbia designato il cd. « *referente per la protezione dei dati personali* ». In tal caso è necessario che alla CNIL per-

²¹ Tra le prime attività svolte dalla CNIL compare infatti la predisposizione di un formulario unico che raccogliesse ed unificasse tutti i tipi di notificazione da effettuare alla Commissione.

²² A lettera dell'articolo 16 il responsabile di un trattamento prima di provvedere a dare attuazione al medesimo aveva il compito di effettuare una dichiarazione presso la Commissione; l'articolo 17 attri-

buita alla CNIL il potere di stabilire e pubblicare norme che introducessero modalità semplificate di notificazione.

²³ Ben diversa, come è noto, è la soluzione utilizzata dal legislatore italiano. L'art. 37 d.lgs. 196/03 ha, infatti, introdotto un sistema di notificazione del trattamento avente ad oggetto dati di natura particolarmente sensibile (quali i dati genetici e i dati biometrici).

venga la designazione del referente, designazione da comunicare altresì alle rappresentanze sindacali.

Questa figura, non presente nel nostro panorama legislativo, è espressamente prevista dall'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE laddove, tra le possibili condizioni di esonero dall'obbligo di notificazione del trattamento, è appunto contemplata la designazione di un referente della protezione dei dati a cui sia, in particolare, demandato di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e la tenuta di un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile che lo ha nominato.

La scelta del legislatore francese è stata quella di introdurre una designazione facoltativa (così come previsto in Svezia e nei Paesi Bassi) anziché creare una nomina in alcuni casi obbligatoria, come invece avviene, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato (per esempio, per i responsabili che impieghino almeno 5 o 20 dipendenti, a seconda che il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati o non), in Germania.

Va, però, precisato che — ad oggi — tale nomina non è ancora possibile, avendo la riformata l. 78/17 rimesso ad un decreto attuativo del Governo il compito di precisare qualifiche, poteri e garanzie di indipendenza di cui dovranno godere tali soggetti.

Ciò nonostante è possibile sin d'ora indicare tra gli obblighi che ricadranno su questi soggetti, oltre al ben ovvio compito di vigilare sul rispetto della normativa, i seguenti doveri: promozione della conoscenza della legge sulla protezione dei dati, tenuta di un registro dei trattamenti effettuati accessibile ad ogni interessato che ne faccia richiesta, controllo interno dei trattamenti, individuazione dei problemi potenziali nell'ambito dell'organizzazione, trattamento dei reclami, redazione di codici di condotta e regolamenti interni, etc.

Di particolare interesse risulta, infine, la disposizione (comma 3) secondo cui tra i poteri del referente rientra quello di adire la CNIL ai fini di rappresentare eventuali difficoltà di adempiere alla normativa in sorte all'interno dell'organismo che lo ha nominato. Questa regola, oltre a ribadire le garanzie di indipendenza di cui questi soggetti godono, fa prevedere il possibile sviluppo di una prassi di sempre più fedele applicazione della legge 78/17 e di rinnovata collaborazione tra imprese ed Autorità Garante, per mezzo di questi soggetti, muniti di competenze professionali.

Quand'anche il responsabile del trattamento non provveda alla nomina di questo « *correspondant* », a lettera dell'articolo 24, l'obbligo di notifica è, comunque, alleviato dalla previsione secondo cui tra i compiti della CNIL rientra anche quello di predisporre provvedimenti destinati a semplificare la notificazione medesima, anche sulla base di eventuali proposte fornite dai rappresentanti di organismi rappresentativi pubblici o privati, nonché dall'ulteriore disposizione per cui l'Autorità Garante ha il potere di sottrarre all'obbligo di notificazione alcune categorie di trattamenti non suscettibili di recare pregiudizio all'interessato.

Ben lungi dal muovere un appunto alla normativa italiana, che come è noto rappresenta il primo esempio di codice sulla *privacy* su scala mondiale, può segnalarsi che l'introduzione nel nostro ordinamento del referente per la protezione dei dati avrebbe sicuramente fornito un'occasione in più per i titolari del trattamento per adeguare il proprio apparato alle regole di cui al d.lgs. 196/03. Inoltre, l'eventuale istituzione di un « registro nazionale dei referenti » presso il Garante, avrebbe consentito sia la crea-

zione di un tramite tra l'Autorità ed il cittadino sia la nascita di una competente figura professionale di riferimento.

6. *SEGUE: L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO.*

Quarto ed ultimo adempimento previsto dalla l. 78/17 è, infine, l'*autorizzazione al trattamento* da parte della CNIL.

L'articolo 25 svolge la funzione di delimitare le categorie di dati il cui trattamento, in considerazione dei rischi che possono presentare per i diritti e le libertà delle persone, è appunto vincolato ad un'autorizzazione preventiva da parte della CNIL.

A ciò avuto riguardo, la disposizione in commento identifica tra le categorie « a rischio » i dati genetici, i dati giudiziari, i dati che comportano valutazioni sulle difficoltà sociali delle persone, i dati biometrici, ed altri di natura « particolarmente sensibile ».

La Commissione si pronuncia entro due mesi dalla ricezione della domanda; scaduto il termine, rinnovabile una sola volta, la domanda di autorizzazione è da intendersi accolta.

Tale disciplina, oltre a costituire un punto innovativo del testo, permette di effettuare qualche breve osservazione.

Se, da una parte, il nostro ordinamento in punto autorizzazione al trattamento dei dati ha optato per la soluzione offerta dalle cd. autorizzazioni di carattere generale rilasciate dall'Autorità Garante²⁴, repute strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo così superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento, dall'altra, il legislatore francese ha invece inserito una norma assai circostanziata tale per cui l'esercizio di alcune attività che riguardano dati « pericolosi » (per la loro natura sensibile o per la loro ampiezza) può essere effettuato solo previa autorizzazione della CNIL.

Con ciò, non vuole sostenersi l'esistenza di prescrizioni più rigorose o garantiste nell'ordinamento francese di quanto non avvenga in quello italiano.

A ben vedere, la diversità di disciplina esistente in punto autorizzazione cade in secondo piano se estendiamo lo sguardo alle già esaminate disposizioni in tema di notificazione: ad una maggiore rigidità della legge 78/17 in tema di autorizzazione, corrisponde infatti la medesima severa attenzione del legislatore italiano nel dettare le regole sulla notificazione del trattamento.

²⁴ Il riferimento è alle ben note autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (n. 1/04), al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/04), al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (n. 3/04), al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (n. 4/04), al trattamento dei dati sensibili da parte

di diverse categorie di titolari (n. 5/04), al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati (n. 6/04) e al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e di soggetti pubblici (n. 7/04), di recente rinnovate e pubblicate in *GU* 14 agosto 2004, n. 190 ed altresì disponibili presso il sito ufficiale dell'Autorità Garante <http://www.garanteprivacy.it>.

In altre parole, entrambi gli ordinamenti, anche se avvalendosi di strumenti differenti, perseguono attraverso la loro politica legislativa un fine comune. Detto fine è rappresentato dalla volontà di creare delle solide garanzie a tutela di taluni dati che, per la loro non latente dannosità, potremmo definire « critici »²⁵. D'altra parte è la stessa direttiva comunitaria ad indirizzare il legislatore a limitare fortemente il campo di applicazione dei controlli preliminari nei confronti delle sole categorie di trattamenti che siano considerate generatrici di rischi.

Nei successivi articoli 26 e 27 viene, infine, tracciata la disciplina dei cd. « trattamenti pubblici ».

Ispirandosi fortemente al regime di autorizzazione previsto dall'art. 15 del testo non novellato, tale articolo dispone che la predetta autorizzazione preventiva è sostituita da decreto ad opera del/dei ministri competenti o da decreto del Consiglio di Stato, preceduto dal parere motivato della CNIL, nel caso in cui il trattamento sia effettuato per conto dello Stato e concerne materie di particolare delicatezza tra cui la difesa, la sicurezza, la prevenzione di reati o l'esecuzione di condanne penali o misure di sicurezza, la salute pubblica, etc.

A completamento del quadro delineato, ancorché non possa essere qualificato come adempimento, è opportuno segnalare in questa sede il disposto dell'articolo 6 l. 78/17, a norma del quale i dati oggetto di trattamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi, non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, trattati in modo leale e lecito, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime²⁶.

Il rispetto di tali principi, indicati insieme al rilascio del consenso tra le condizioni generali di liceità del trattamento, chiude il complesso novero delle regole dedicate alla legittimazione.

7. FUNZIONI E POTERI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DELL'INFORMATICA E DELLE LIBERTÀ.

La Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà è disciplinata negli articoli da 11 a 21 e da 44 a 49.

Quest'ultima si compone di 17 membri che durano in carica per cinque anni (ma il mandato è rinnovabile, anche se per una sola volta) ed è costituita da due deputati e da due senatori rispettivamente eletti dall'Assemblea nazionale e dal Senato, da due membri del Consiglio economico e sociale (eletti da questa stessa assemblea), da sei magistrati (eletti in pari numero dal Consiglio di Stato, dalla Corte di cassazione e dalla Corte dei conti), da tre personalità qualificate per la loro conoscenza dell'informa-

²⁵ Tali dati sono identificabili — con una certa approssimazione — nei dati genetici e biometrici, nei dati che indicano la posizione geografica di una persona, nei dati che definiscono intimamente il profilo dell'interessato descrivendo il suo stato di salute e la sua vita sessuale, le abitudini e le scelte di consumo piuttosto le difficoltà sociali.

²⁶ Il legislatore francese, allorché ha

previsto le modalità di trattamento e i requisiti dei dati, ha fedelmente recepito la direttiva comunitaria ma non ha inserito la sanzione prevista nella corrispondente disposizione italiana secondo cui « *i dati personali trattati i violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati* » (articolo 11, comma 2).

tica o delle questioni relative alle libertà individuali (nomite con decreto) e da due esperti di informatica designati dai Presidenti dell'Assemblea nazionale e del Senato²⁷.

Tenuto conto dell'importanza dei poteri conferiti alla CNIL, il nuovo provvedimento, rinnovata nell'articolo preliminare di questo capitolo (articolo 11) la previsione secondo cui l'Autorità Garante è una « *autorità amministrativa indipendente* »²⁸, ha introdotto una compiuta enunciazione di tutti i suoi compiti²⁹.

Le attribuzioni della CNIL sono essenzialmente riconducibili a due funzioni fondamentali: la prima, *informativa*, consiste nel dare conoscenza sia ai responsabili che ai singoli interessati dei loro diritti ed obblighi, la seconda, *attuativa*, è elemento fondamentale di coesione tra principi e disposizioni dettate dalla l. 78/17 ed la loro concreta esecuzione.

Tra i compiti *attuativi* della CNIL rientrano il rilascio delle autorizzazioni al trattamento necessarie a norma dell'articolo 25 nonché dei rispettivi pareri di cui agli articoli 26 e 27, la predisposizione di provvedimenti di sgravio e/o esonero in materia di notificazione del trattamento, la creazione di norme *ad hoc* in materia di sicurezza dei sistemi, la ricezione di reclami e petizioni, l'esame di progetti di codici di condotta destinati a specifici settori, etc.

A completamento dei compiti sopra illustrati, l'articolo 11 contempla ulteriori mansioni consultive (in particolare sui progetti di legge o decreto in materia di protezione dei dati personali nonché su futuri codici di deontologia, prodotti e procedure volti alla protezione dei dati personali, che gli siano sottoposti da organismi professionali) e di segnalazione alla Procura della Repubblica di eventuali infrazioni di cui la CNIL venga al corrente³⁰.

²⁷ Se la composizione della CNIL è rimasta invariata (cfr. il testo del precedente articolo 8) lo stesso non può dirsi del regime di incompatibilità con la qualità di membro della Commissione. È infatti venuta meno l'incompatibilità che la precedente legge aveva stabilito tra l'appartenenza alla CNIL e l'esercizio di funzioni o la detenzione di partecipazioni in imprese che partecipano alla fabbricazione di materiale utilizzato nei settori dell'informatica o delle telecomunicazioni. Tale regime è peraltro sostituito dal duplice obbligo a carico dei singoli membri di informare il Presidente della Commissione degli interessi posseduti e di astenersi dal riunirsi quando vengono esaminati dossier in cui tali interessi vengono trattati.

²⁸ L'articolo 21 prevede che i membri della Commissione non ricevono istruzioni da alcuna autorità, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni. Inoltre nessuna autorità pubblica può opporsi alle deliberazioni della CNIL. L'unico elemento di intrusione è rappresentato dalla presenza in seno alla Commissione di un Commissario governativo che assiste a

tutte le deliberazioni ed è reso destinatario di pareri e decisioni. Quest'ultimo vanta un potere di veto tale da poter causare una seconda deliberazione, che deve intervenire entro dieci giorni dalla deliberazione iniziale.

²⁹ Tali compiti erano in gran parte già previsti nell'ambito di molteplici disposizioni del precedente testo della legge 78/17. Al riguardo cfr., tra gli altri, gli articoli 6 (funzione informativa e di controllo; potere regolamentare), 11 (missioni di investigazione), 15 (redazione di pareri relativi al trattamento di dati operato dallo Stato), 16 (registrazione delle notifiche), 17 (elaborazione di norme semplificate in tema di notifica del trattamento), 21 (attività di controllo) e 23 (relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della legge) del testo non novellato.

³⁰ Tra le attribuzioni della CNIL va inoltre menzionata la possibilità di esprimere pareri e valutazioni sulla conformità tra la presente legge e le disposizioni riguardanti gli ordini professionali concernenti la protezione dei dati personali nonché il potere-dovere dell'Autorità Garante

Tra le novità apportate dalla riforma compare senza dubbio il rinnovato potere che la disciplina affida all'Autorità Garante di incaricare uno o più membri o agenti al proprio servizio di procedere a verifiche ed ispezioni, nonché la capacità di infliggere sanzioni pecuniarie.

L'attività di indagine, disciplinata dall'articolo 44, si estrinseca in un diritto di accesso a luoghi, locali, impianti e stabilimenti in cui si svolge un trattamento di dati personali per finalità professionale, con esclusione delle parti eventualmente destinate al domicilio privato. Tale accesso, in caso di opposizione del « responsabile dei luoghi », non può svolgersi se non previa l'autorizzazione del Presidente del « *Tribunal de Grande Instance* », o di un giudice all'uopo delegato da quest'ultimo.

Tra i poteri che la legge riconosce ai membri ed agli agenti della CNIL rientra la facoltà di chiedere comunicazione di ogni documento che sia ritenuto necessario ai fini dell'ispezione, ottenerne copia, quale che ne sia il supporto, accedere ai programmi informatici ed ai dati, richiedere la trascrizione di ogni trattamento, etc.

Da quanto sopra risulta evidente che la nuova disciplina ha fortemente ampliato i poteri di controllo della CNIL le cui attribuzioni risultano ulteriormente accresciute dalla previsione secondo la quale l'Autorità Garante può infliggere sanzioni pecuniarie ai responsabili del trattamento che non rispettino la legge, indipendentemente dal vantaggio economico da questi conseguito.

L'articolo 45 prevede, infatti, che la CNIL può pronunciare, nei confronti di quei soggetti che non ottemperino agli obblighi di cui alla l. 78/17, un avvertimento; tale avvertimento può peraltro contenere formale costituzione in mora del responsabile con conseguente indicazione di un termine ultimo entro il quale adempiere alle prescrizioni ingiunte.

In ipotesi di ulteriore inadempimento alle intimazioni prescritte, l'Autorità Garante, a seguito di una procedura in contraddittorio, pronuncia — a seconda dei casi — una sanzione pecuniaria, un'ingiunzione di cessare il trattamento ovvero il ritiro dell'autorizzazione accordata in applicazione dell'articolo 25.

Sono altresì disciplinati provvedimenti speciali da utilizzarsi in caso di urgenza o di inadempimento grave ed immediato³¹, laddove il trattamento effettuato, oltre ad avvenire in spregio delle disposizioni di cui alla legge in esame, comporti violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti all'articolo 1.

Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, il successivo articolo 47 prevede che il relativo importo debba essere proporzionato alla gravità degli inadempimenti commessi ed ai vantaggi tratti dall'inadempimento medesimo. La sanzione non può eccedere, in ipotesi di primo inadempimento,

di tenersi informata dell'evoluzione tecnologica in modo tale da poter apportare il proprio contributo in campo sia nazionale (attraverso la proposta al Governo di misure legislative e regolamentari) che internazionale (la disposizione in menzione riconosce alla CNIL il ruolo di referente per le altre Autorità Garanti e attribuisce a quest'ultima, previa iniziativa del Primo Ministro, funzioni di rappresentanza della

Repubblica francese nei negoziati e nelle riunioni di organizzazioni internazionali e comunitarie competenti in questo settore).

³¹ Con riferimento all'ipotesi di danno grave ed immediato ai diritti e alle libertà tutelati dalla legge, la CNIL può investire il giudice civile o amministrativo, a seconda che il trattamento sia effettuato da un soggetto privato o pubblico, attraverso una procedura per direttissima.

gli euro 150.000, nonché, nell'eventualità di reiterazione nei cinque anni successivi, gli euro 300.000.

Contro le decisioni della CNIL che pronunciano una sanzione è ammesso ricorso nanti il Consiglio di Stato.

8. CONCLUSIONI.

Ad esito di queste prime note non pare necessario proporre ulteriori spunti di analisi del nuovo provvedimento; si può però provare a tracciare qualche conclusione.

Dalle brevi considerazioni che precedono può osservarsi che la legge 2004/801 è un intervento legislativo che mira a modificare, non certo i principi di fondo di protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati, bensì i metodi e gli strumenti posti a tutela del cittadino. Infatti, come afferma illustre dottrina, è solo il ricorso a nuove formule di garanzia e l'incessante sequenza delle diverse generazioni di diritti che permette che possa costruirsi lo statuto della persona umana.

La scelta di rinnovamento è peraltro determinata dalla necessità di adeguare il tessuto normativo ai più recenti fattori di modernità dettati dalla società dell'informazione.

Ad uno sviluppo evolutivo-qualitativo della disciplina in commento non si è, però, accompagnato un corrispondente avanzamento da un punto di vista quantitativo. Ciò risulta evidente dal confronto con il codice sulla *privacy* italiano: è manifesta la più modesta acquisizione di nuovi campi di attività e di nuove zone di influenza da parte della nuova legge 78/17.

Ciò nonostante, tra i meriti da ascrivere alla novellata disciplina va certamente indicata la delimitazione del campo di applicazione dei cd. « controlli preliminari » alle sole categorie di trattamenti considerate generatrici di rischi.

Tale scelta, comportando la riscrittura delle regole in materia di notificazione e autorizzazione, ha determinato il venire meno del generale obbligo di comunicazione alla CNIL del trattamento ed ha introdotto due canali di agevolazione di questo adempimento rispettivamente rappresentati dalla creazione dei referenti per la protezione dei dati e dai poteri di semplificazione /esonero in capo alla CNIL.

Il controllo non è più *ex ante* ma *ex post* con la sola eccezione di quei dati, in precedenza definiti « critici », per i quali è invece prevista la previa autorizzazione dell'Autorità Garante.

Tale soluzione genera dalla necessità di contemperare due opposte finalità: la prima, difendere dati di natura « ipersensibile » dei cittadini, la seconda, non ostacolare attività di pubblica sicurezza.

Il ricorso alla biometria rappresenta, forse, l'esempio più eclatante di questa duplice esigenza, da una parte, di circolazione delle informazioni per fini di difesa nazionale (si pensi alla lotta contro il terrorismo e all'immigrazione clandestina), dall'altra, di tutela dell'anonimato onde eludere il più possibile eventuali derive discriminatorie.

Il venire meno di un controllo preventivo, ad eccezione dei casi indicati, non comporta pertanto una riduzione di tutela, risultando lo stesso contemperato da più efficaci verifiche da esercitarsi *a posteriori*, verifiche che — come precedentemente osservato — sono costituite dal rinnovato potere di accesso e dalla facoltà della CNIL di pronunciare sanzioni.

9. ALCUNI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.

In commento alla legge francese non novellata si segnalano, tra i primi, gli articoli di J. BEER-GABEL, *Le contrôle de l'administration par la Commission Nationale pour l'Informatique et les Libertés*, in *Rev. dr. pub.*, 1980, 1043; J. FRAYSSINET, *La loi n. 73/17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés*, in *Rev. dr. pub.*, 1978, 1094; H. MAISL, *La maîtrise d'une interdépendance. Commentaire a la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés*, in *J.P.C. - Sem. Jur.*, 1978, I, 2891; P. GODÈ, *Législation française et communautaire en matière de droit privé*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1978, 444.

Tra le monografie v. G. BRAIBANT, *Données personnelles et société de l'information: transposition en droit français de la directive n 95-46*, Parigi, 1997; H. DELAHAIE-F. PAOLETTI, *Informatique et libertés*, Parigi, 1987; M.P. FENOLL TROUSSEAU-G. HAAS, *Internet et protection des données personnelles*, Parigi, 2000; J. HUET-H. MAISL, *Droit de l'informatique*, Parigi, 1989; T. LAMARCHE-D. NAULLEAU-J. VÉTOIS, *Fichiers et libertés: le cybercontrôle 25 ans après*, Parigi, 2003; C. LAMOULINE-Y. POULLET, *Des autoroutes de l'information à la « Démocratie électronique »: de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur nos libertés: rapport présenté au Conseil de l'Europe*, Bruxelles, 1997; X. LINANT DE BELLEFONDS, *L'informatique et le droit*, Parigi, 1992; LUCAS-DEVEZE-FRAYSINET, *Droit de l'informatique et de l'Internet*, Parigi, 2001; M. MEININGER, *La protection des données personnelles*, Parigi, 1999; S. PREUSS-LAUSSINOTTE, *Les fichiers et les étrangers au coeur des nouvelles politiques de sécurité*, Parigi, 2000; P. TABATONI, *La protection de la vie privée dans la société d'information: L'impact des systèmes électroniques d'information*, Parigi, 2000; M. VIVANT, *Droit de l'informatique*, Parigi, 1990.

Nella dottrina italiana v. G. ALPA, *Privacy e statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 65 ss.; M. BESSONE-G. GIACOBBE (a cura di), *Il diritto alla riservatezza in Italia ed in Francia: due esperienze a confronto*, Padova, 1988; M. LOSANO, *Il diritto pubblico dell'informatica*, Torino, 1986, 88 ss.; M. DASSIO, *Tutela delle persone e trattamento dei dati personali: l'esperienza francese*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, II, 445.

Sulla legge italiana n. 675 del 1996, nell'ampia letteratura, v. i contributi di G. ALPA, *La disciplina dei dati personali: note esegetiche sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche*, Roma, 1998; M. BESSONE, *La tutela dei diritti*, Milano, 1997; G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza: la privacy nella società dell'informazione*, Milano, 1997; E. GIANNANTONIO-M. LOSANO-V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/96*, Padova, 1999; E. GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, 2001; Ri. IMPERIALI, *La tutela dei dati personali*, Milano, 1997; R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003; S. RODOTÀ (a cura di), *Questioni di bioetica*, Bari, 1997; S. RODOTÀ, *La nuova nozione di riservatezza nella disciplina del trattamento dei dati personali*, in *Dieci lezioni di diritto civile* (raccolte da G. VISINTINI), Milano, 2001; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Bari, 1997; G. SANTANIELLO-A. LOIODICE, *La tutela della riservatezza*, Padova, 2000.

Sul recente d.lgs. 196/03 v. R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali: la disciplina della privacy alla luce del nuovo codice*, Rimini, 2004; F. BERGHELLA, *Guida pratica alle nuove misure di sicu-*

rezza per la privacy. *La protezione dei dati personali e le soluzioni organizzative nel nuovo Codice sulla privacy*, Rimini, 2003; G.P. CIRILLO (a cura di), *Il Codice sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2004; G.P. CIRILLO, *La tutela della privacy nel sistema del nuovo Codice sulla protezione dei dati personali. Tutela civile, amministrativa, penale*, Padova, 2004; G. ELLI-R. ZALLONE, *Il nuovo Codice della privacy: commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Torino, 2004; RI. IMPERIALI-RO. IMPERIALI, *Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2004; V. ITALIA (a cura di), *Codice della Privacy. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Milano, 2004; J. MONDUCCI-G. SARTOR (a cura di), *Il codice in materia di dati personali*, Padova, 2004; G. PAGLIARULO, *Il codice sulla privacy: commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Livorno, 2003.